PDF Eraser Free

N. R.G. 81994/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81994/2016 promossa da:

(alias) nato in Ghana l'
(C.F), con il patrocinio dell'avv.to HASANBELLIU ILDA;

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.; **QUESTURA DI ROMA**, in persona del Questore p.t.;

PARTE RESISTENTE / CONTUMACE

NONCHE'

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Presidente p.t.;

PARTE RESISTENTE

Oggetto: rifiuto rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari

Con ricorso depositato il 28.11.2016 il ricorrente ha chiesto: l'annullamento del provvedimento con cui la Commissione Territoriale di Crotone, in data 19.8.2016, ha emesso "parere contrario al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari"; l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 27.10.16, notificatogli in pari data, con il quale era stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo stato il richiedente condannato con sentenza della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 4.06.2011, per rapina e lesioni personali in concorso, alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed al pagamento di ottocento euro di multa. A sostegno della domanda, ha dedotto che sia la Commissione Territoriale di Crotone, nell'esprimere il suo parere negativo al rinnovo del permesso di soggiorno, sia la Questura di Roma, non avevano motivato esaurientemente i propri atti, avendo automaticamente desunto dalla commissione del reato, seppur risalente al 2010, la pericolosità attuale del ricorrente senza tenere in considerazione i conflitti ancora presenti in Ghana, le sue condizioni di salute e l'integrazione in Italia, paese in cui lavora da tempo.

Si è costituita in giudizio solo la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone insistendo per il rigetto del ricorso, evidenziando che in passato era stata riconosciuta al richiedente la protezione umanitaria ma che, nel corso dell'istruttoria per il rinnovo del permesso di soggiorno,

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

PDF Eraser Free

era emersa una condanna passata in giudicato per un reato ostativo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L.vo 286/1998, per cui tale protezione non era stata rinnovata.

All'udienza del 20 dicembre 2017 il giudice ha riservato la decisione.

***

Nel nostro ordinamento il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari compete al Questore territorialmente competente, che provvede al rilascio o a seguito di richiesta da parte della Commissione Territoriale, nell'ambito della procedura di protezione internazionale (art. 32, co. 3, d.lgs. n. 25/08), oppure a seguito di autonoma valutazione, laddove direttamente richiestogli dal cittadino straniero (dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/98).

Quanto alla prima ipotesi, si rileva che il riconoscimento della protezione umanitaria è espressamente previsto dal nostro ordinamento –seppur come forma residuale- insieme alle due forme tipiche della protezione internazionale definite dall'Unione europea, quali il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria; l'esame della richiesta di protezione umanitaria avviene all'interno dell'unica procedura di protezione internazionale, articolata nelle tre forme di protezione sopra citate, azionabile dinanzi alla medesima autorità amministrativa, quale la Commissione Territoriale presso il Ministero dell'Interno. Infatti, per espressa previsione contenuta nel d.lgs. 25/2008 (art.32, co. 3), tale organo amministrativo, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, può trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nei confronti dei soggetti che non abbiano ottenuto il riconoscimento delle altre forme di protezione; in tale ipotesi, l'orientamento consolidato della giurisprudenza ritiene che il Questore non abbia alcuna discrezionalità valutativa in ordine al rilascio del titolo di soggiorno, non avendo quest'ultimo alcun potere accertativo circa la sussistenza del diritto, ma sia tenuto obbligatoriamente al rilascio del titolo indicato dalla Commissione Territoriale (Cass. SSUU, ord. n. 11535/09; Cass. n. 26641/2016; Cass. n. 16221/2012; Cass. n. 26481/2011).

Oltre che nell'ambito della procedura di protezione internazionale, il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere richiesto dal cittadino straniero direttamente al Questore competente per il luogo ove dimora qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/98. Il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa il richiedente, accertando l'insussistenza di elementi impeditivi all'espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza. Al riguardo, l'art.11 comma 1 lett c) ter del DPR n.394/1999 prevede che il Questore esamini la domanda "*previo parere delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero acquisizione dall'interessato della documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale*".

La normativa non contiene una previsione tassativa dei "seri motivi di carattere umanitario", i quali dovranno essere individuati attraverso una interpretazione sistematica di tutto il complesso di norme che regolamentano la materia, ispirate alla tutela di soggetti fragili e particolarmente vulnerabili e valutando altresì la situazione

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

PDF Eraser Free

familiare del richiedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in presenza di legami personali e familiari particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo ed alla loro stabilità.

Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari è sempre subordinato alla permanenza delle ragioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione nel caso di specie demandata in prima battuta alla Commissione Territoriale di Crotone che aveva originariamente rilasciato il titolo, avendo tale organo ritenuto sussistente, in data 22.08.2008, l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, comma 6 del d.lvo n. 286/1998 ed avendo trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del relativo titolo.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 2696 del 31 ottobre 2013 dispone che le Questure che recepiscono l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008, debbano segnalare alla Commissione Territoriale che ha adottato la decisione tutte le informazioni relative alla posizione del cittadino straniero, in particolare quelle afferenti i profili di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.lgs. n. 286/98, in sede di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, dovrà comunque essere valutata la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine. Infatti, se è vero che alla Commissione Territoriale spetta il parere sulla persistenza o meno delle condizioni per rinnovare la protezione umanitaria, non è certo sottratta al Questore la verifica degli ulteriori requisiti per il rilascio del permesso umanitario, tramite l'acquisizione da parte del soggetto interessato di tutta la relativa documentazione, ai sensi dell'art.11 comma 1 lett c) ter del DPR n.394/1999.

Nel caso in esame, premesso che, anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Roma, la Questura ha sempre concesso il rinnovo del permesso di soggiorno sino al diniego impugnato in questa sede, si rileva che in tale diniego la Questura di Roma ai è limitata a recepire il parere negativo espresso il 19.08.2016 della Commissione Territoriale di Crotone senza svolgere alcuna ulteriore verifica in merito ad una eventuale condizione di inespellibilità del ricorrente in ragione della sua condizione di salute o della sua integrazione sociale.

Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui al comma 6 dell'art. 5 cit. (cfr. Corte Cost. 172/12 e 202/13 sempre in materia di permessi di soggiorno) esclude che sia corretto ritenere che le condanne per i reati di cui all'art. 4 del d.lgs. 1998 n. 286 non consentano in via automatica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; occorre, infatti, che il provvedimento di diniego contenga una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa.

A tale proposito va tenuto conto che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile nel giugno 2011, per cui il decorso di un considerevole periodo di tempo e la buona condotta tenuta, avrebbero consentito all'interessato, qualora si fosse attivato per richiederla, di ottenere la riabilitazione penale (Consiglio di Stato, sezione terza,

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

PDF Eraser Free

sent. n. 3209/2015 e n. 1423 del 2016). Questi infatti si è ormai integrato nel nostro Paese dove lavora da quasi due anni a tempo indeterminato percependo un reddito che nel 2016 è stato pari a circa € 11.000 (cfr. CUD in atti) e non ha più avuto, dal 2011, alcun problema con la giustizia. Pertanto l'unicità della condanna, peraltro relativa ad un unico episodio delittuoso risalente nel tempo, l'assenza di ulteriori precedenti penali, l'inserimento sociale, il conseguimento di una stabilità lavorativa e di un reddito sufficiente, inducono a ritenere il ricorrente meritevole del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso merita dunque di essere accolto in relazione alla richiesta di annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 27.10.16 che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dal ricorrente, posto che il parere della Commissione Territoriale di Crotone (pure impugnato in questa sede), a prescindere da qualsiasi rilievo in merito alla competenza territoriale del giudice adito, è un mero atto endoprocedimentale, non impugnabile in via autonoma.

Le spese di lite possono compensarsi in ragione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

1.- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di (alias), nato in Ghana l' (C.F.);

2.- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, in data 16/01/2018

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582